Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974 registro n. 13 Difesa, foglio n. 303

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

STOPPELE Maria, nata l'8 settembre 1923 in Badia Calavena (Verona). — Entrava tra i primi nella Resistenza e si distingueva per coraggio, bravura ed abnegazione nei vari combattimenti condotti nell'alta Val d'Illasi dalla brigata partigiana « Pasubio » a cui apparteneva.

Anche dopo la fucilazione del padre e del fratello, proseguiva audacemente e con rinnovato vigore nella lotta ad oltranza contro l'odiata oppressione.

Fermamente animata da alti ideali di libertà, non esitava a svolgere preziosa attività di collegamento, affrontando con ardita determinazione innumerevoli rischi, fornendo così valido efficace contributo alla causa partigiana. — Veneto, 8 settembre 1943-1944.

ZORZI Renzo, nato il 13 settembre 1921 in Montorio Veronese (Verona). — Giovane studente universitario, propagandista ed animatore degli alti ideali di libertà, prodigò infaticabilmente le sue migliori energie al successo della lotta partigiana.

Comandante di G.A.P. guidò con perizia, coraggio e determinazione i suoi uomini in numerose azioni, mettendo in continua difficoltà le forze avversarie.

Durante lunghi mesi di ininterrotta attività e particolarmente nei giorni dell'insurrezione finale, noncurante del rischio a cui si esponeva, seppe offrire costante, valido, generoso contributo alla liberazione della Patria. — Veneto, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PENSA Renato, nato il 28 dicembre 1924 in Cuneo. — Ancor giovanissimo, entrava tra i primi nella Resistenza e partecipava volontariamente a varie rischiose azioni comportandosi da valoroso e ritornando alla lotta fino all'insurrezione finale anche dopo essere stato ferito ad una gamba.

Mentre infuriava più accanita la battaglia al Bricco Berico (Murazzano), visto cadere il caposquadra, non esitava a recuperare il fucile mitragliatore del caduto, azionandolo prontamente fino all'esaurimento delle munizioni e dando così modo ai suoi commilitoni di porsi in salvo. — Piemonte, 8 settembre 1943-8 aprile 1945.

CROCI

CLIMINTI Enzo, nato il 25 dicembre 1923 in Brunico (Bolzano). — Allievo Ufficiale della Guardia di Finanza, per non *servire il nemico, si univa, all'armistizio, ad una formazione* partigiana operante in Umbria, svolgendo accorta attività informativa e partecipando a varie pericolose azioni.

In difficili condizioni ambientali e sotto intenso fuoco nemico, a rischio della sua giovane vita, non esitava a soccorrere e salvare da sicura cattura un commilitone semiassiderato. — Umbria, 15 settembre 1943-15 giugno 1944.

DALL'OGLIO Albino, nato il 27 agosto 1906 in Asiago (Vicenza). — Ufficiale dell'Esercito entrava, all'armistizio, nell'organizzazione militare antisabotaggio del Genio del Fronte clandestino della Resistenza, operando con slancio e coraggio in ogni occasione.

Ricercato dalla polizia nemica ed incurante delle rappresaglie contro i suoi familiari, per nove mesi prendeva viva parte alla rischiosa impari lotta, contribuendo così validamente all'esito vittorioso dell'insurrezione finale. — Fronte della Resistenza - Lazio, 14 settembre 1943-4 giugno 1944.

FANTECHI Mauro, nato il 16 settembre 1926 in Firenze. — Entrato giovanissimo nelle file della Resistenza, si distingueva per iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento portando a termine delicati servizi informativi e di recupero armi e partecipando validamente alla liberazione di Firenze. — Firenze, 4 agosto-7 settembre 1944.

MUNARI Marino, nato il 6 novembre 1920 in Cavarzere (Venezia). — Già sergente dell'Esercito, entrava, all'armistizio, tra i primi nelle formazioni partigiane della sua zona sempre distinguendosi per ardire ed attaccamento agli alti ideali di libertà.

Nei combattimenti dell'insurrezione finale, benchè ferito, continuava a battersi validamente dimostrandosi comandante partigiano valoroso e capace. — Veneto, 1° ottobre 1943-25 aprile 1945.

ZAMPINI Ermes, nato il 16 aprile 1922 in Gaiba (Rovigo). — Già militare dell'Esercito, validamente partecipava, dopo l'armistizio, alla causa della Resistenza.

Nel corso di una rischiosa azione, pur conscio del grave rischio, non esitava, sotto intenso fuoco nemico, ad attraversare il Po ed a svolgere preziosa azione di collegamento fra il Comando Alleato e le formazioni partigiane del Polesine. — Veneto, 1° settembre 1944-23 aprile 1945.

ZEN Cesare, nato il 26 novembre 1890 in Adria (Rovigo). — Presidente del C.L.N. di Adria, organizzò la Resistenza contro i nazifascisti subendo l'arresto, le torture e le sofferenze del carcere senza mai venir meno alla sua fede di patriota e di animatore del fronte clandestino. — Veneto, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

(7153)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1973, n. **1142.**

Autorizzazione all'automobile club di Catania all'attribuzione in piena proprietà di un immobile.

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Catania viene autorizzato all'attribuzione in piena proprietà di un immobile sito in Catania, via Sabotino n. 1, individuato in catasto alla partita 37560, al foglio 69/K di mappa, particelle 23383/1, 23383/2 e 23384, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 92. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974, n. **465.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione italiana per il controllo della combustione viene autorizzata ad acquistare dall'impresa costruzioni « Cossio Gino ed ing. Enzo », per il prezzo complessivo di L. 60.000.000, una porzione dell'immobile di nuova costruzione sito in Udine, viale Ungheria, consistente in quattro appartamenti posti al secondo piano, uno scantinato e cinque posti macchina, da adibire ad uso ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 71. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **466.**

Modificazione allo statuto della fondazione de Claricini Dornpacher, in Bottenicco di Moimacco.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della fondazione de Claricini Dornpacher, in Bottenicco di Moimacco (Udine), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 381.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 80. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **467.**

Approvazione dello statuto dell'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato lo statuto dell'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 76. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. **468.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Allievi delle arti edilizie e affini », in Milano.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della fondazione « Allievi delle arti edilizie e affini », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1472.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 85. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. **469.**

Concessione di una proroga all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, per effettuare lo smobilizzo di un immobile.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene concessa un'ulteriore proroga di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, per effettuare lo smobilizzo dell'immobile, sito in Roma, viale Carso n. 14, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, n. 895; 24 agosto 1963, n. 1454; 20 gennaio 1967, n. 91 e 14 ottobre 1970, n. 936.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 79. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974, n **470.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Fortunato e dell'Immacolata Concezione, in Calvi, da quella di S. Agnese e S. Margherita, in S. Giorgio del Sannio.

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Benevento in data 25 ottobre 1973, relativo alla separazione della parrocchia di S. Fortunato e dell'Immacolata Concezione, in Calvi (Benevento), da quella di S. Agnese e S. Margherita, in S. Giorgio del Sannio (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 75. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **471.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Oasi Maria SS. », in Troina.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Oasi Maria SS. », in Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 73. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. **472.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle ancelle di S. Giuseppe lavoratore, in Varese, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni ed eredità.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle ancelle di S. Giuseppe lavoratore, in Varese. L'ente stesso viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalle società « La

Provvidenza - s.r.l. » e « La scuola libera Antonio Ceriani di Maria Ferraro e C. - in acc. semplice », ambedue in Varese, di cui all'atto pubblico 1° marzo 1973, n. 100266/21941 di repertorio, per notaio Ezechiele Zanzi in Busto Arsizio, consistenti in vari immobili situati in Varese, in Viggiù (Varese), in Macugnaga (Novara), in Cocquio-Trevisago (Varese), in Miasino (Novara) e in Gallarate (Varese), valutati complessivamente L. 1.058.000.000. La congregazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare le eredità disposte dalle sorelle Laura ed Erminia Petrarchi con due testamenti olografi, rispettivamente, l'uno in data 2 giugno 1969, con postilla 31 dicembre 1969, depositato e pubblicato con atto 22 gennaio 1970, n. 77672 di repertorio, per notaio Furio Rossi in Varese, e l'altro in data 16 ottobre 1972, con postilla in pari data, depositato e pubblicato con atto 22 gennaio 1973, n. 34847/3722 di repertorio, per notaio Giuseppe Martucci Clavica in Tradate, consistenti nella quota parte, in ragione di due terzi, di un fabbricato in Varese e di terreni in località Monte Bernasco dello stesso comune, descritti e valutati, per la parte devoluta, complessivamente L. 199.400.000, nonchè in mobilio ed effetti d'uso personale del complessivo valore di L. 620.125.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 74. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1974, n. **473.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla sig.ra Genzone Laura con atto 30 novembre 1972, n. 59196 di repertorio per notaio Renzo Lazzareschi, del terreno di mq 36, sito in comune di Lucca, frazione di S. Lorenzo a Vaccoli, località « ai Picchi ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 90. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **474.**

Autorizzazione all'Istituto di studi liguri, in Bordighera, ad accettare una donazione.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi liguri, in Bordighera, viene autorizzato ad accettare la donazione di collezioni preistoriche attualmente depositate nel museo di Barma Grande, disposta in suo favore dalla S.p.a. « Balzi Rossi », con atto pubblico in data 23 novembre 1967, repertorio n. 28076/8693 a rogito del dott. Pompeo Lomazzi notaio in Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 83. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **475.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo mostre piacentine, in Piacenza.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 11 e 13 dello statuto dell'Ente autonomo mostre piacentine, in Piacenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 77. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **476.**

Autorizzazione ad accettare una donazione e modificazioni allo statuto della fondazione Giorgio Ronchi, in Firenze.

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Giorgio Ronchi, in Firenze, viene autorizzata ad accettare la donazione di una villa sita in Capri, disposta in suo favore dagli eredi di Curzio Malaparte con atto pubblico n. 104983 di repertorio in data 20 maggio 1972 a rogito del dott. Raimondo Polirpo, notaio in Vinci. Vengono, altresì, approvate le modificazioni agli articoli 2, 5, 8 e 10 dello statuto della fondazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, n. 1173.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 84. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1974.

Istituzione di insegnamenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, n. 4, 11, comma primo e comma secondo, e 12 primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1974, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 110 con il quale vengono determinati nel numero di venti i posti di docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1974, con la quale il comitato direttivo della Scuola stessa ha fissato nel numero di otto i posti da assegnare ai docenti stabili appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1974 con la quale il comitato direttivo, presi in esame i programmi degli insegnamenti da praticare presso la Scuola, ha

ravvisato la necessità di provvedere, per il momento, alla istituzione di solo cinque insegnamenti corrispondenti ad altrettante materie indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1974, con la quale il comitato direttivo ha stabilito che l'assegnazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione dei docenti stabili, appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo, venga attuata osservando la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche e dell'art. 12, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974, registro n. 5, foglio n. 211 con il quale è conferita al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione on. Luigi Gui la delega per l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione cinque insegnamenti, relativi alle materie seguenti, da conferire a professori universitari di ruolo:

procedimenti amministrativi;

organizzazione delle strutture;

impiego pubblico e privato;

ordinamenti comunitari ed internazionali (due materie).

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti indicati all'articolo precedente sono dichiarati vacanti, ed alla loro copertura si provvede con la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche, nonchè dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Sede di Roma - Corso Vittorio Emanuele n. 116, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

p. Il Presidente
Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1974
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 262

(8036)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in London (Canada) ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in London (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in London (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Toronto con la seguente circoscrizione territoriale: la contea del Middlesex.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1974
Registro n. 388 *Esteri, foglio n.* 335

(7799)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1972 con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sindaco supplente dell'I.R.I., nominato in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, in quanto il dott. Vittorio Zanola ha cessato di appartenere ai ruoli dello stesso Ministero;

Decreta:

Il dott. Espedito Gaudino, dirigente superiore, è nominato, per il restante periodo del triennio in corso, sindaco supplente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali ed in sostituzione del dott. Vittorio Zanola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a MI-GERI stabilimento di Agnano-Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. MI-GERI stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. MI-GERI stabilimento di Agnano-Pozzuoli (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AVERARDI

(7949)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973, con il quale il cav. gr. cr. Celeste Guadagnini fu nominato, tra gli altri, componente il suddetto organo, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'istituto in parola;

Vista la lettera in data 21 giugno 1974 con la quale la Banca nazionale del lavoro ha comunicato che l'assemblea dei partecipanti ha designato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti dello statuto della Banca medesima, il dott. Alberto De Vincolis quale membro del citato organo, in sostituzione del predetto cav. gr. cr. Guadagnini, deceduto;

Decreta:

Il dott. Alberto De Vincolis è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'istituto stesso, in sostituzione del cav. gr. cr. Celeste Guadagnini, deceduto.

Il predetto dott. De Vincolis scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 8 giugno 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7906)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 27 giugno 1974, è prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7953)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Deroga transitoria al decreto ministeriale 3 marzo 1973 concernente la circolazione delle uve.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, contenente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, emanato per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione del 26 luglio 1972;

Visto il regolamento (CEE) n. 2185/74 della Commissione del 20 agosto 1974, contenente deroghe transitorie al predetto regolamento (CEE) n. 1769/72;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso alla deroga transitoria prevista dall'art. 1 del predetto regolamento (CEE) n. 2185/74;

Decreta:

Art. 1.

In deroga agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 marzo 1973, citato nelle premesse, il documento di accompagnamento può non essere compilato da chi pone in circolazione uve fresche, pigiate o non, qualora il trasferimento abbia inizio dal vigneto del produttore e purchè:

a) il trasporto sia diretto verso una cantina o stabilimento vinicolo di proprietà di terzi, diverso dall'impianto di vinificazione dello stesso produttore o da quello dell'associazione di cui fa parte;

b) le uve non siano trasportate dal destinatario;

c) il trasporto sia limitato ad una distanza stradale non superiore ai 40 chilometri e sia effettuato nell'ambito della stessa zona viticola.

Art. 2.

Nel caso di cui al precedente articolo, il documento di accompagnamento deve essere compilato dal destinatario nel momento in cui entra in possesso delle uve.

L'originale del documento deve essere conservato dal destinatario; la prima copia deve essere inviata, ai sensi delle norme vigenti in materia ed a cura del compilatore, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura, competente per territorio, la seconda copia deve essere consegnata al produttore delle uve.

Art. 3.

Le norme del presente decreto si applicano fino al 31 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(8019)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974 e 14 giugno 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo, un terzo ed un quarto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quinto trimestre ai lavoratori che al termine del quarto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 14 dicembre 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 16 febbraio 1974 e per un quarto trimestre con decreto ministeriale 14 giugno 1974, è ulteriormente prolungata per un quinto trimestre.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7952)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino con effetto dal 24 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 16 aprile 1974 e 17 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973 concernenti un primo prolungamento, il decreto ministeriale 6 agosto 1973 concernente un secondo prolungamento, il decreto ministeriale 19 novembre 1973 concernente un terzo prolungamento ed i decreti ministeriali 26 gennaio 1974 e 1° aprile 1974 concernenti rispettivamente un quarto ed un quinto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un sesto trimestre ai lavoratori che al termine del quinto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, già prolungata per un primo trimestre con i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 6 agosto 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 19 novembre 1973, per un quarto trimestre con decreto ministeriale 26 gennaio 1974 e per un quinto trimestre con decreto ministeriale 1° aprile 1974, è ulteriormente prolungata per un sesto trimestre.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7950)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende delle miniere di zolfo operanti nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973 e 8 ottobre 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti nella provincia di Avellino, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 8 ottobre 1973, è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7951)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino con effetto dal 24 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974 e 25 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7946)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione alla Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni - S.A.E.R. S.p.a., in Cagliari, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni - S.A.E.R. S.p.a., con sede in Cagliari, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni - S.A.E.R. S.p.a., con sede in Cagliari, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, danni acqua, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(7988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael G. Anderson, vice console degli U.S.A. presso la sezione consolare dell'ambasciata a Roma.

(7893)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sebastiano Cossu, console generale onorario di Malta a Torino.

(7894)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul Zammit Lewis, vice console onorario di Malta a Torino.

(7895)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gary W. Christian, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(7896)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harry L. Coburn, console degli U.S.A. a Firenze.

(7897)

In data 19 agosto 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony M. Santiano, console degli U.S.A. a Napoli.

(7898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ida Aurora Provenzano, nata a Corleone (Palermo) il 24 gennaio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Palermo il 13 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7827)

Il dott. Charles Rosenbloom, nato a New York (U.S.A.) il 28 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 28 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7828)

Il dott. Amilcare Stradiotti, nato a Cingia de' Botti (Cremona) il 13 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bologna il 17 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7829)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 settembre 1974, concernente: « Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali concernenti gli elenchi dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nella fabbricazione dei mangimi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 settembre 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) dopo l'art. 1 va aggiunto il seguente:

Art. 2. — Dopo la lettera *b*) del Dimetridazolo, principio attivo di cui al capo II, n. 2, dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, viene aggiunta la seguente lettera:

b-bis) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato o per litro di acqua di bevanda: non più di 150 mg per colombi viaggiatori e da competizione.

2) di conseguenza gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, diventano, rispettivamente, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (al secondo rigo, in luogo di « *Pigmentati* », leggasi « *Pigmentanti* » ed al terzo rigo in luogo di « *art. 7* », leggasi « *art. 3* »), 13 (al quarto rigo in luogo di « *art. 5* », leggasi « *art. 6* »), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

(8025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1974, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843/M)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1974, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.279.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3840/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1974, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 215.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3877/M)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1974, il comune di Castelsaraceno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844/M)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1974, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.825.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3839/M)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1974, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3838/M)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1974, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.067.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3841/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1974, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.757.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 2 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,70	661,70	661,50	661,70	662 —	661,60	661,60	661,70	661,70	661,65
Dollaro canadese	672,75	672,75	673,20	672,75	671 —	672,70	672,25	672,75	672,75	672,70
Franco svizzero	223,80	223,80	223,90	223.80	220 —	223.80	224,13	223,80	223,80	223,80
Corona danese	108,06	108,06	108,15	108,06	107 —	108,05	108,01	108,06	108,06	108,05
Corona norvegese	119,66	119,66	119,60	119,66	118,70	119,65	119,65	119,66	119,66	119,65
Corona svedese	148,80	148,80	148,70	148,80	147,50	148,80	148,72	148,80	148,80	148,80
Fiorino olandese	245,03	245,03	244,95	245,03	243,80	245,05	244,90	245,03	245,03	245 —
Franco belga	16,875	16,875	16,89	16,875	16,80	16,85	16,875	16,875	16,87	16,87
Franco francese	139,30	139,30	138,99	139,30	135,75	139,30	139,20	139,30	139,30	139,30
Lira sterlina	1545,10	1545,10	1545 —	1545,10	1530 —	1545,10	1545 —	1545,10	1545,10	1545,10
Marco germanico	249,50	249,50	249,50	249,50	248,50	249,50	249,54	249,50	249,50	249,50
Scellino austriaco	35,18	35,18	35,21	35,18	35,15	35,18	35,20	35,18	35,18	35,15
Escudo portoghese	25,71	25,71	25,69	25,71	25,65	25,70	25,71	25,71	25,71	25,70
Peseta spagnola	11,51	11,51	11,51	11,51	11,50	11,50	11,515	11,51	11,51	11,50
Yen giapponese	2,219	2,219	2,32	2,219	2,25	2,25	2,217	2,219	2,21	2,21

Media dei titoli del 2 ottobre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,675
» 5 % (Ricostruzione)	85,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,950
» 5 % (Città di Trieste)	85,525
» 5 % (Beni esteri)	84,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,250
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,550
» poliennali 7 % 1978	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1974

Valuta	
Dollaro USA	661,65
Dollaro canadese	672,50
Franco svizzero	223,965
Corona danese	108,035
Corona norvegese	119,655
Corona svedese	148,76
Fiorino olandese	244,965
Franco belga	16,875
Franco francese	139,25
Lira sterlina	1545,05
Marco germanico	249,52
Scellino austriaco	35,19
Escudo portoghese	25,71
Peseta spagnola	11,512
Yen giapponese	2,218

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1974 al 31 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 968/74

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-5-1974 al 21-7-1974	Prelievo dal 22-7-1974 al 31-7-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»	697,76 (per 100 unità)	784,98 (per 100 unità)
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	2.670,00	3.003,75
	01.05-930	II. anatre	2.548,96	2.867,58
	01.05-950	III. oche	2.463,52	2.771,46
	01.05-970	IV. tacchini	2.954,80	3.324,15
	01.05-980	V. faraone	4.336,08	4.878,09
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	3.218,24	3.620,52
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	3.816,32	4.293,36
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	4.108,24	4.621,77
		II. anatre:		
	02.02-131	a. presentate spennate, dissaguante, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	2.997,52	3.372,21
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	3.645,44	4.101,12
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	4.058,40	4.565,70
		III. oche:		
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	3.517,28	3.956,94
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	2.840,88	3.195,99
	02.02-170	IV. tacchini	4.222,16	4.749,93
	02.02-180	V. faraone	6.194,40	6.968,70
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	8.081,20	9.091,35
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	4.108,24	4.621,77
	02.02-651	2. di anatre	4.058,40	4.565,70

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-5-1974 al 21-7-1974	Prelievo dal 22-7-1974 al 31-7-1974
02.02 (*segue*)	02.02-654	3. di oche	2.840,88	3.195,99
	02.02-657	4. di tacchini	4.222,16	4.749,93
	02.02-659	5. di faraone	6.194,40	6.968,70
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	2.691,36	3.027,78
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1.865,44	2.098,62
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	1. di oche	4.684,96	5.270,58
	02.02-730	2. di tacchini	6.963,36	7.833,78
	02.02-750	3. di altri volatili	6.294,08	7.080,84
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	1. di oche	4.122,48	4.637,79
		2 di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	3.374,88	3.796,74
	02.02-850	bb. altri	6.123,20	6.888,60
	02.02-860	3. di altri volatili	5.532,24	6.223,77
	02.02-981	f. altre	8.081,20	9.091,35
	02.02-985	C. frattaglie	1.865,44	2.098,62
02.03		**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:**		
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	28.138,24 (*b*)	31.655,52 (*b*)
	02.03-900	B. altri	4.763,28 (*b*)	5.358,69 (*b*)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	02.05-500	C. grasso di volatili	4.969,76	5.590,98
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	15.01-300	B. grasso di volatili	4.969,76 (*b*)	5.590,98 (*b*)
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	10.359,60 (*b*)	11.654,55 (*b*)
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	6.215,76 (*b*)	6.992,73 (*b*)
	16.02-215	c. altre	4.143,84 (*b*)	4.661,82 (*b*)

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(7490)

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi prelievo applicabili dal 12 aprile 1974 al 13 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 831/74, n. 833/74, n. 1185/74, n. 1187/74, n. 1548/74 e n. 1633/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 12-4-1974 al 13-5-1974	dal 14-5-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 30-6-1974	dall'1-7-1974 al 13-7-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:				
		B. altri:				
	01.05-910	I. galli, galline e polli	— (a)	— (a)	— (a)	— (a)
	01.05-980	V. faraone	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
		A. volatili interi:				
		I. galli, galline e polli:				
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-170	IV. tacchini	—	—	—	— (h)
	02.02-180	V. faraone	14.240,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):				
	02.02-500	I. disossate	— (c)	— (c)	— (c)	— (c)
		II. non disossate:				
		a. metà o quarti:				
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	02.02-657	4. di tacchini	— (d)	— (d)	— (d)	— (d)
		d. petti e pezzi di petti:				
	02.02-730	2. di tacchini	—	— (f)	— (f)	— (f)
		e. cosce e pezzi di cosce:				
		2. di tacchini:				
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi . .	—	— (g)	— (g)	— (g)
	02.02-850	bb. altri	— (e)	— (e)	— (e)	— (e)

(a) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia il supplemento di prelievo è di L. 10.680,00 per 100 kg.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(c) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è:
dal 12 aprile 1974 al 23 giugno 1974 L. 35.600,00 per 100 kg;
dal 24 giugno 1974 al 13 luglio 1974 L. 56.960,00 per 100 kg.

(d) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è di L. 14.240,00 per 100 kg.

(e) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è:
dal 12 aprile 1974 al 23 giugno 1974 L. 14.240,00 per 100 kg;
dal 24 giugno 1974 al 13 luglio 1974 L. 35.600,00 per 100 kg.

(f) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è:
dal 14 maggio 1974 al 23 giugno 1974 L. 7.120,00 per 100 kg;
dal 24 giugno 1974 al 13 luglio 1974 L. 17.800,00 per 100 kg.

(g) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è:
dal 14 maggio 1974 al 23 giugno 1974 L. 7.120,00 per 100 kg;
dal 24 giugno 1974 al 13 luglio 1974 L. 10.680,00 per 100 kg.

(h) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è di L. 10.680,00 per 100 kg.

(7497)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Campagna

Con decreto del presidente della regione Campania 19 giugno 1974, n. 856, sulla base della deliberazione di giunta regionale 8 marzo 1974, n. 1342, è stato approvato il progetto di variante al vigente piano regolatore generale del comune di Campagna (Salerno), per riduzione della fascia di rispetto presso la confluenza della provinciale Campagna Romandola, con la strada vecchia di Matera in località Romandola, vigente per effetti del decreto del presidente della giunta regionale della Campania 24 gennaio 1973, n. 95, giusta richiesta comunale del 1° luglio 1973, n. 5037, assunta senza opposizioni in base alla deliberazione del consiglio comunale 10 giugno 1972, n. 31.

(7723)

Approvazione del piano di zona del comune di Cardito

Con decreto del presidente della regione Campania 3 settembre 1974, n. 1355, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 maggio 1974, n. 2796, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Cardito (Napoli) adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 19 gennaio 1974, n. 7, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(7925)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Albenga

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 luglio 1974, n 1434, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Albenga (Savona), relativamente al comprensorio di Leca Ovest.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7570)

Approvazione del piano di zona del comune di Finale Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 luglio 1974, n 1435, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Finale Ligure (Savona), località «Calvisio»

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7571)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7953, è stata approvata la variante n. 7 al piano regolatore generale, per area scolastica nella frazione di Quarata del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7608)

Approvazione del piano di zona del comune di Volterra

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 4680, è stato approvato il piano di zona, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Volterra (Pisa), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7705)

Approvazione del piano di zona del comune di Pontremoli

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7941, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Pontremoli (Massa Carrara) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7609)

Varianti al piano di zona del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7936, sono state approvate le varianti al piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Firenze, località «La Piaggia», ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7611)

Approvazione di un piano particolareggiato del comune di Scandicci

Con deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1974, numero 1785, è stato approvato il piano particolareggiato, centro direzionale, del comune di Scandicci (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7613)

Approvazione di un piano particolareggiato del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1974, numero 1791, è stato approvato il piano particolareggiato n. 3, frazione di San Firmino, del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7612)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Ramiseto

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 10 settembre 1974, n. 1147, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Ramiseto (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale 10 luglio 1973, n. 84.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7783)

Approvazione del piano di zona del comune di San Possidonio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 10 settembre 1974, n. 1151, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di San Possidonio (Modena) con deliberazione del consiglio comunale 28 dicembre 1971, n 154.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7784)

Approvazione del piano di zona del comune di Coriano

Con decreto 30 agosto 1974, n. 1112, del presidente della regione Emilia-Romagna, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Coriano (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale 25 giugno 1968, n. 41.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale della categoria di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale della categoria di concetto presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, così ripartiti:

Sezione provinciale A.N.M.I.L. di

a) Mantova . n. 1 posto
b) Padova n. 1 posto
c) Milano . n. 1 posto

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma di segretario d'azienda rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato: 1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso; 2) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

d) cittadinanza italiana;

e) buona condotta civile e morale;

f) immunità da condanne e precedenti penali;

g) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale - Roma - Via S. Tommaso d'Aquino n. 11/A e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale dell'Associazione, servizio affari generali e personale.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello ente per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione e quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni o uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perché in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera b) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di segretario di azienda rilasciato da istituti professionali di Stato posseduti con l'indicazione degli istituti che lo hanno rilasciato e della data in cui sono stati conseguiti;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la nature, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, le sezioni indicate nell'art. 1 del presente bando.

I candidati potranno indicare la propria preferenza in ordine alle sezioni previste dal presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali né per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

diritto del lavoro e legislazione sociale;
elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnati ai candidati otto ore di tempo.

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà su:

elementi di diritto privato.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con la indicazione del voto riportato nelle prove pratiche, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza della nomina:

a) per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per cause di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per cause di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge

14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per cause di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per cause di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dall'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi del lavoro;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti sul lavoro;
9) gli orfani dei caduti per servizio;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
22) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniuge con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta all'approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonchè dell'esito favorevole del periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dal competente istituto in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nasciata nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *c*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne titoli di cui all'articolo 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificato dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciato, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo

ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni da cui risulti se l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni atro foglio intercalare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti della nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il presidente: MARINELLO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino n. 11/A - 00136 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . (provincia di . .) il giorno . . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a un posto di segretario di 3ª classe della carriera di concetto dell'A.N.M.I.L. per la provincia di . . . .

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Fa presente che in caso di nomina preferirebbe essere destinato alla sezione di . . . . . .; il sottoscritto dichiara inoltre di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . presso l'istituto di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di ventuno anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . .

Firma (1) . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale.

PROVE SCRITTE

1) *Diritto del lavoro e legislazione sociale*:

Le principali fonti del diritto del lavoro: Costituzione, leggi (codice civile e statuto dei lavoratori).

I sindacati: origini e funzioni; la libertà sindacale.

Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero e la serrata.

Il lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Il contratto di lavoro: capacità delle parti e stipulazione del contratto; obblighi delle parti.

Il periodo di prova. Il tirocinio.

Le prestazioni di lavoro. Luogo e tempo delle prestazioni.

La retribuzione e le sue varie forme. Il cottimo.

Sospensione del rapporto di lavoro per maternità, malattia e servizio militare.

Estinzione del rapporto di lavoro.

Definizione e fonti della legislazione sociale.

I soggetti della legislazione sociale· lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro e i lavoratori.

La disciplina amministrativa del lavoro in generale.

Le assicurazione sociali: le varie forme e gli enti che vi provvedono.

I soggetti e i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali.

L'organizzazione strutturale, funzionale e assistenziale dell'A.N.M.I.L.

L'ispettorato del lavoro e i patronati di assistenza dei lavoratori.

2) *Elementi di diritto amministrativo*:

Concetto di pubblica amministrazione.

Fonti del diritto amministrativo.

I soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa.

Beni demaniali e patrimoniali.

I diritti soggettivi e gli interessi legittimi.

Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni. I vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). I vizi di merito.

L'organizzazione amministrativa dello Stato: l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione.

Nozioni sui ricorsi amministrativi (opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato). Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sul diritto del lavoro e legislazione sociale ed elementi di diritto amministrativo, verterà su:

1) *Elementi di diritto privato*:

Diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto.

Il rapporto giuridico. La persona fisica e la persona giuridica; diritti della personalità, capacità giuridica e capacità di agire.

Negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico.

Nozioni sulla proprietà, sui diritti reali di godimento e sul possesso. Modi di acquisto della proprietà.

Diritto delle obbligazioni: concetto. Principali fonti delle obbligazioni: contratto e atto illecito.

Pegno e ipoteca.

(7456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nuove sedi di esame per alcune classi del concorso a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 400, con il quale è stato bandito un concorso a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;

Visto l'allegato *F* del bando sopra indicato con il quale sono state fissate in numero di 14 le sedi per lo svolgimento delle prove di concorso;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974, registro n. 10, foglio n. 272, con il quale è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1974, n. 104, con il quale è stato modificato il diario delle prove scritte e grafiche del concorso sopra indicato;

Visto l'avviso del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 settembre 1974, con il quale è stata ammessa la partecipazione ai concorsi col citato decreto ministeriale 5 maggio 1973 anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento a prescindere dai limiti di età già fissati;

Considerato il rilevante numero di domande di ammissione per le classi di concorso e corrispondenti abilitazioni di seguito elencate: II, III, XIX, XXII, XXVII, XL, XLVII, L, LI, LII, LXXVI, LXXVII;

Considerata l'opportunità di non impegnare un consistente numero di scuole ed istituti delle città prescelte per l'effettuazione di un numero notevole di concorsi con conseguenti indisponibilità delle aule ai fini del normale ed ordinato svolgimento dell'attività didattica;

Considerata l'opportunità, quindi, di effettuare le prove scritte e grafiche di concorso in ogni capoluogo di provincia anziché soltanto nelle sedi già previste e che per la Valle d'Aosta la sede delle prove è quella di Torino;

Decreta:

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi a cattedre e corrispondenti abilitazioni per le seguenti classi: II, III, XIX, XXII, XXVII, XL, XLVII, L, LI, LII, LXXVI, LXXVII, dovranno sostenere le relative prove scritte e grafiche nel capoluogo di provincia del comune di residenza, di lavoro o di servizio nei giorni già fissati nel diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974, previa presentazione di un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato ed integrato, ove necessario, con un attestato di lavoro o di servizio rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità competente; i candidati comunque residenti nella Valle d'Aosta sosterranno le prove di cui trattasi nella sede di Torino.

I provveditori agli studi sono tenuti ad affiggere all'albo dell'ufficio scolastico provinciale un apposito avviso, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ciascuna prova, con l'indicazione delle scuole ed istituti ove saranno effettuate le prove scritte e grafiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1974
Registro n. 70 *Istruzione, foglio n.* 351

(8164)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di geologia e paleontologia annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, si svolgeranno presso l'istituto di geologia dell'Università di Torino con inizio il giorno 22 ottobre p.v. alle ore 9, via Accademia delle scienze, 5.

(8062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Vicenza

Con decreto del medico provinciale 1° agosto 1974, numero 3451/D.III., è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Vicenza:

Camisano Vicentino, sede n. 2 nuova istituzione rurale; Creazzo, sede n. 1 nuova istituzione rurale; Roana, sede n. 2 nuova istituzione rurale; Schio, sede n. 8 vacante urbana; Tezze sul Brenta, sede n. 2 nuova istituzione rurale; Valdagno, sede n. 6 vacante rurale; Vicenza, sede n. 27 nuova istituzione urbana; Vicenza, sede n. 28 nuova istituzione urbana; Vicenza, sede n. 29 nuova istituzione urbana.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 30 dicembre 1974.

Vicenza, addì 11 settembre 1974

(8030)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1974, n. 25.

Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono autorizzati, per il quinquennio 1974-78, interventi straordinari per la zootecnia nel territorio della regione Valle d'Aosta, al fine di difendere il patrimonio zootecnico, con particolare riguardo all'allevamento della razza bovina valdostana e all'incremento della produzione della carne.

Art. 2.

Agli agricoltori singoli od associati in cooperative che, in applicazione della presente legge, mantengono nelle loro aziende bovini di razza valdostana o meticci di prima generazione fra vacche di razza valdostana e tori di razza piemontese per la produzione della carne, è concesso un premio speciale calcolato in base ad ogni soggetto preparato per la macellazione.

L'allevamento dei meticci è ammesso in via eccezionale e a titolo sperimentale.

Art. 3.

Il premio di cui al precedente articolo è fissato in L. 60.000 al capo ed è corrisposto alla macellazione dei bovini in macelli pubblici o privati della Regione.

Art. 4.

Il premio è concesso per l'ingrasso di bovini di razza valdostana di sesso maschile allevati dall'età di due-tre mesi fino al raggiungimento del peso vivo minimo di kg 350, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Tali soggetti, prodotti in azienda o acquistati, non oltre i tre mesi di età, presso altri agricoltori della Regione, devono essere mantenuti con almeno il 50% dei foraggi prodotti nella azienda stessa e devono essere macellati nel territorio della Regione.

Art. 5.

Il premio è concesso anche per l'ingrasso di vitelli meticci valdostana per piemontese, secondo le norme di cui agli articoli 2 e 6. In questo caso, i vitelli devono essere prodotti in azienda ricorrendo all'applicazione della fecondazione artificiale con seme di tori di razza piemontese da carne e devono essere tutti, maschi e femmine, destinati all'ingrasso e macellati secondo le norme previste nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

Nelle aziende degli agricoltori di cui all'art 2, può essere applicata la fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne, al fine di ottenere vitelli meticci da destinare esclusivamente all'ingrasso.

La fecondazione artificiale e l'allevamento dei meticci sono ammessi in via sperimentale e del tutto eccezionale, previo rilascio di singole autorizzazioni e sotto stretto controllo dell'assessorato dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Agli agricoltori è concesso un premio di L. 30 000 per ogni manza primipara di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorirà nell'azienda.

Art. 8.

Alle cooperative di agricoltori di cui all'art. 2, si applicano le norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34; le medesime potranno fruire dei contributi e interventi finanziari previsti da detta legge.

Titolo II

NORME DI APPLICAZIONE

Art. 9.

Gli agricoltori singoli od associati in cooperative che intendono beneficiare dei premi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono presentare all'assessorato dell'agricoltura e foreste apposita domanda nella quale risultino la superficie totale dell'azienda, la ripartizione colturale della medesima, le disponibilità foraggere e il bestiame presente in azienda.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge, l'allevamento di vitelli di sesso maschile di razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera può aver inizio solo dopo la presentazione della domanda di cui al precedente articolo.

Art. 11.

Non appena venuto in possesso dei vitelli facenti parte del ciclo di ingrasso, l'agricoltore deve richiedere all'assessorato dell'agricoltura e foreste un sopralluogo per la loro marchiatura, che è effettuata a cura dell'assessorato stesso.

Art. 12.

La fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne è applicata esclusivamente nelle aziende a tale scopo autorizzate ai sensi del precedente art. 6 e limitatamente alle bovine non iscritte al libro genealogico della razza valdostana pezzata rossa.

Art. 13.

Il seme di tori di razza piemontese da carne è fornito gratuitamente ai veterinari incaricati dall'amministrazione regionale. La relativa prestazione professionale sarà a carico della medesima.

Art. 14.

I vitelli meticci nati dalla fecondazione artificiale devono essere marcati alla nascita. A tale scopo, l'agricoltore interessato deve comunicarne tempestivamente la nascita all'assessorato dell'agricoltura e foreste.

Art. 15.

La macellazione al peso vivo minimo di 350 kg o all'eruzione dei denti picozzi da adulto, in macelli pubblici o privati della Regione, deve essere certificata dal veterinario ispettore delle carni. Detto certificato deve pervenire tempestivamente all'assessorato dell'agricoltura e foreste accompagnato dall'orecchio intero recante la marca auricolare numerata.

Art. 16.

Ad avvenuta e dimostrata macellazione dei vitelli, mantenuti per tutta la durata del ciclo nell'azienda del conduttore, l'amministrazione regionale provvede alla corresponsione del premio spettante all'agricoltore.

Art. 17.

Il premio di L. 30.000 per ogni manza di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorisce per la prima volta nella azienda del richiedente, è corrisposto su presentazione di domanda accompagnata da certificato veterinario accertante la condizione richiesta (primo parto in azienda), i dati segnaletici e il numero della marca auricolare numerata dell'animale.

Art. 18.

Gli agricoltori che trasgrediscono alle norme della presente legge, quelli che producono documentazioni non rispondenti al vero, che non rispettano gli impegni assunti o che, comunque, con il loro comportamento traggono in errore la pubblica amministrazione, perdono il diritto alla corresponsione dei premi previsti dalla legge stessa e sono tenuti a restituire gli eventuali premi indebitamente percepiti, fatta salva l'azione penale in caso di reato.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 19.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 400.000.000, graverà sul cap. 361, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Art. 20.

Al bilancio di previsione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo II - Categoria III - Trasferimenti - Servizi agrari e *zootecnici*

Cap. 361. — Spese e contributi per interventi intesi a favorire il piano di sviluppo della zootecnia e relative infrastrutture (legge regionale 26 luglio 1974, n. 25) . . . . L. 400.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 400.000.000

Art. 21.

I fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, della legge 18 aprile 1974, n. 118, e di eventuali altre leggi dello Stato saranno utilizzati in armonia con le norme emanate dalla Regione stessa a favore della zootecnia, riservati i provvedimenti di variazione del bilancio e le modificazioni eventualmente da apportare alla vigente disciplina regionale della materia.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 luglio 1974

DUJANY

(7509)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1974, n. 22.

Contributi straordinari a enti locali e loro consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di scarico e di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 19 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, allo scopo di prevenire ed eliminare l'inquinamento in conformità a quanto espressamente indicato dal secondo comma dell'art. 4 dello statuto, concorre, mediante la concessione di contributi straordinari a favore di enti locali e loro consorzi, alla realizzazione di impianti di depurazione delle acque di scarico e relative opere sussidiarie nonché di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali, sottopone al consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del piano orientativo per tutto il complesso degli interventi che dovrà prevedere, sulla base della mappa delle fonti di inquinamento, la individuazione dei comprensori e la tipologia degli interventi.

Il consiglio regionale, in relazione al piano di cui al comma precedente, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato, in conformità a quanto previsto all'articolo precedente, provvede al riparto dei fondi disponibili assegnando contributi in conto capitale fino al 65 per cento della spesa riconosciuta necessaria alla costruzione, ampliamento, miglioramento e completamento delle opere di cui all'art. 1.

Il contributo può essere elevato fino all'80 per cento per le opere da realizzarsi a cura di consorzi di enti locali o delle comunità montane e comunque per tutte quelle che prevedano, oltre alla depurazione, anche la riutilizzazione per uso civico agricolo o industriale degli effluenti degli impianti di depurazione nella misura minima del 50 per cento della portata in arrivo degli impianti stessi.

Art. 4.

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono individuate con deliberazione del consiglio comunale in conformità delle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti.

La individuazione di aree non conformi alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici è effettuata con deliberazione del consiglio comunale la quale, in deroga alle vigenti leggi, costituisce adozione di variante agli stessi, da trasmettersi per l'approvazione non appena divenuta esecutiva.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Art. 5.

Per la redazione e l'approvazione dei progetti, per la esecuzione ed il collaudo delle opere e per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge si osservano, per quanto applicabili, le vigenti normative in materia di lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 6.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

In sede di prima applicazione verranno prese in esame le domande pervenute alla Regione entro tre mesi dall'approvazione del piano orientativo di cui all'art. 2.

Le domande degli enti devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione attestante la volontà di usufruire del contributo regionale per i fini stabiliti dalla presente legge;

b) progetto di massima, relativo preventivo di spesa e piano di finanziamento dell'opera con indicazione dei mezzi necessari per far fronte alla spesa eccedente il contributo regionale;

c) copia della deliberazione che individui l'area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, oppure copia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione della variante allo strumento urbanistico, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 4;

d) planimetria comprendente l'intera zona servita dagli impianti con l'individuazione degli insediamenti residenziali ed industriali e la localizzazione delle opere da realizzare;

e) relazione illustrativa che precisi i dati demografici, le condizioni socio-economiche ed ecologiche della zona da servire, le fonti di approvvigionamento attualmente disponibili, le forme di smaltimento in atto dei rifiuti liquidi e solidi.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1974 e 1975, si provvede per il 1974 a carico del cap. 604 « Contributi straordinari per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di scarico e di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » avente lo stanziamento di L. 10.000.000.000, e per il 1975 a carico del corrispondente capitolo di bilancio con il medesimo stanziamento.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 luglio 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. **23**.

Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 19 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale e interregionale che applicano il « Contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione », una somma pari a L. 22.000 per sette mensilità, una somma pari alla integrazione della quattordicesima mensilità per l'anno 1973 ed una somma pari al 50 per cento dell'integrazione della quattordicesima mensilità per il 1974 per ciascun dipendente risultante nei libri matricola dal 1° gennaio 1974 o data successiva.

La giunta regionale è autorizzata inoltre ad erogare alle imprese di cui al comma precedente l'ammontare dei relativi oneri riflessi a carico delle imprese stesse.

La presente erogazione ha carattere di anticipazione di corrispondente concessione dello Stato alle predette imprese, tramite le Regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendente, come previsto in apposito provvedimento legislativo in corso di perfezionamento.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al primo comma verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il primo semestre 1974.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge regionale le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono avere ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione avente sede nella regione Liguria.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante la seguente variazione del bilancio 1974:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo VI. — *Contabilità speciali*

Parte I. — Partite di giro

Cap. 174. — Contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale L. 650.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Titolo IV. — *Contabilità speciali*

Parte I. — Partite di giro

Cap. 654. — Contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale L. 650.000.000.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 agosto 1974

DAGNINO

(7257)

Avviso di rettifica

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, concernente « Istituzione dell'ufficio del difensore civico », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 1974 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 22 luglio 1974, ove è scritto: « ... ricevuto una *soddisfacente*, ... », leggasi: « ... ricevuto una *insoddisfacente*, ... ».

(7258)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742600)